



Avvocati: senza un intervento sull'accesso la specializzazione resta una soluzione parziale

DI ALDO BERLINGUER - *Avvocato e ordinario di Diritto comparato presso le Università di Cagliari e Siena*

Approvato, dopo “pluridecennale discussione” il regolamento sulle cosiddette specializzazioni professionali; un’opera - lo dico subito - alla quale va il merito di tentare di porre rimedio a un declino della professione divenuto ormai intollerabile.

I numeri parlano chiaro: oltre 230mila gli iscritti agli albi, circa 45mila cassazionisti, con ogni anno oltre 10mila nuovi colleghi che entrano nella professione, mentre l’età pensionabile (se ve n’è una) si sposta progressivamente in avanti. È vero, dal 2001 il trend demografico si è invertito, la popolazione decresce, ma è anche vero che il numero dei laureati - con sempre maggior ritardo e minore preparazione - non subisce la stessa flessione, anzi.

È quindi il sovrappollamento il problema centrale. Esso si deve principalmente alla mancanza di selezione all’accesso, la quale genera un effetto a catena. Chi è meno preparato se ne avvantaggia: ha lo stesso rischio di insuccesso ma a costi (in termini di preparazione) assai inferiori. E ciò favorisce anche il fenomeno “parcheggio” per cui chiunque, in assenza di

una scelta precisa, intanto prova a fare l’avvocato, poi si vedrà. Problemi significativi sorgono anche per la formazione permanente, difficile e annacquata nei grandi numeri. Non parliamo poi del controllo disciplinare sugli iscritti dinanzi, ormai, a una vera emergenza sul piano dell’etica professionale.

Il sovrappollamento, all’interno di un mercato opaco, con barriere non meritocratiche all’entrata e ove pochi studi sono in posizione preminente e altre migliaia si dividono il resto, produce ulteriori, nefaste conseguenze. Ancora oggi prevalgono - nei numeri - gli studi generalisti. D’altronde è cosa nota: specie nei piccoli centri è impossibile specializzarsi; nessuno, con i tempi che corrono, può permettersi di rifiutare alcunché. Ne discende che anche il messaggio pubblicitario sulle specializ-

zazioni, oggi consentito dall’articolo 17-*bis* del codice deontologico forense (Cdf) rischia di essere fuorviante. E con il permanere - accanto alle specializzazioni - della possibilità di indicare il settore di attività prevalenti, la situazione si aggrava. Ne discende un messaggio potenzialmente decettivo per il cliente che il Cnf giustamente vorrebbe rimuovere con qualche ritocco al codice deontologico.

Vi è quindi un problema strutturale, nell’accesso alla professione e nell’assetto del mercato che si riverbera su molti altri aspetti e che è destinato a peggiorare. Le specializzazioni risolvono il problema?

Senza dubbio è meglio segmentare il sapere tecnico con strumenti di autodisciplina che estendere l’area delle prestazioni riservate. Intanto poiché in quest’ultimo caso si metterebbe a rischio il mercato unico dei servizi professionali, con esiti antitetici a un’Europa effettivamente coesa, integrata e competitiva. Occorre viceversa arginare il trend della proliferazione degli albi e delle riserve legali. Lo si è detto anche riguardo alla disciplina della mediazione

(Dlgs 28/2010, si veda «Guida al Diritto» n. 12/2010, pagine 12 e seguenti) la quale peraltro, pur istituendo l’*hortus conclusus* dei mediatori e degli organismi abilitati, non richiede la difesa tecnica.

In secondo luogo, la specializzazione tendenzialmente induce all’approfondimento e dovrebbe migliorare la qualità delle prestazioni. Si consideri però che essendo il ricorso alle specializzazioni non guidato dal mercato ma eterodiretto, con tanto di barriera all’entrata, esso comporterà una sensibile riduzione del bacino dei concorrenti per ciascuna disciplina specialistica. Ora, è ben vero che la ricaduta sulla concorrenza può essere giustificata dai benefici di R&S. Ne è riprova, *mutatis mutandis*, la recente apertura della Commissione europea in punto di cooperazione tecnologica

I temi della settimana

La specializzazione fa un passo avanti. L’approvazione da parte del Consiglio nazionale forense, il 24 settembre scorso, del regolamento rappresenta un punto fermo per la professione. Senz’altro le nuove regole consentiranno il rafforzamento della qualità delle prestazioni a vantaggio dei clienti. A questo argomento sono dedicati la riflessione di apertura del professor Aldo Berlinguer e il servizio pubblicato all’interno a pagina 18. L’altro approfondimento, infine, riguarda lo stato della giustizia penale. A illustrare la “ricetta” per assicurare una ragionevole durata dei giudizi è il professor Ennio Amodio, presidente dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale.



tra imprese e verso la riforma del regolamento (Ce) n. 2658/2000 e n. 2659/2000. Qui però, fondamentali saranno la selezione meritocratica all'entrata e gli oneri di aggiornamento (articolo 12). Se infatti questi non fossero abbastanza stringenti, avremmo il duplice pregiudizio di una concorrenza affievolita con un'offerta - in regime di oligopolio degli specialisti - ancor più scadente. Specializzazione quindi sì, ma che sia vera ed efficacemente presidiata. Se il professionista non teme l'insuccesso o di perdere - una volta acquisito - il titolo, non avrà alcun incentivo ad aggiornarsi migliorando la qualità delle sue prestazioni.

Ma esiste, *in rerum natura*, la segmentazione del sapere? Anche nell'Università si pratica, a tutti i costi, un'analogia segmentazione. Il Cuius chiama «Codifica del sapere». Ma essa è stata forse più utilizzata per moltiplicare e conservare cattedre piuttosto che per soddisfare la domanda culturale e professionale dei discenti. Quindi ancora sì alle specializzazioni ma con poche grandi aree. La soluzione di compromesso (tra i modelli francese e tedesco) mi pare poco convincente anche perché, ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, il regolamento costituisce una decisione di associazione di impresa (il Cnf), così come probabilmente sono imprese (che abbiano o meno scopo di lucro) le scuole di alta formazione (articolo 7) e associazioni di impresa (mentre svolgono le proprie funzioni) le commissioni d'esame (articolo 10). Ora, se un'associazione di impresa (il Cnf) agevola talune imprese (le scuole di formazione promosse dagli ordini) consentendo loro un canale d'accesso privilegiato alla formazione (articolo 7, comma 6) che conseguenza ha questo sulla concorrenza?

Ancora: se un'associazione d'impresa (il Cnf) consente alle imprese associate (gli avvocati) di specializzarsi massimo in due materie a scelta tra diritto penale, civile, amministrativo o tributario è un conto: difficile obiettivamente specializzarsi in più di due tra le predette materie. Ma se la segmentazione si spinge oltre e il confine (assai opinabile) cade tra diritto commerciale, industriale, della concorrenza e della Ue: materie che spesso si integrano a vicenda, quale sarà la ricaduta sulla concorrenza? lo strumento adottato potrà dirsi necessario e proporzionato allo scopo che intende realizzare (la preparazione del ceto forense)?

E poi: che le specializzazioni non siano l'unico rimedio. Ancor oggi permane la tendenza a non aggregarsi, se non per dividere alcuni costi fissi. Quali saranno allora le conseguenze del regolamento sul principio del cosiddetto *one stop shop* dei servizi professionali e sull'esigenza di garantire all'utente concentrazione e qualità del servizio riducendo i costi transattivi? specializzazioni e aggregazione devono fare il paio ma come? Le Stp - diciamolo - non hanno funzionato. Occorre quindi ripensare, dotandole di diverso appeal (anche fiscale), le forme di aggregazione tra professionisti.

Ancora, quali rapporti tra specializzazioni e accesso alla professione? Il rischio è che il "problema" della selezione venga solo differito nel tempo. E che il nuovo meccanismo consenta comunque il permanere di una moltitudine di avvocati non adeguatamente equipaggiati a fronte di piccoli gruppi di specialisti con specifica esperienza sul campo. Questo nodo resta irrisolto e non può essere procrastinato oltre: l'esame di accesso alla professione deve essere reso realmente selettivo e va riformato, sul piano organizzativo e nel merito.

Un'ultima notazione sulla formazione professionale in senso ampio. Qui, la grande assente è ancora l'Università. Essa appare ormai esclusa da tutti i circuiti formativi d'eccellenza. Così per le

costituente scuole di magistratura e così per le specializzazioni giacché, sino a oggi, i diplomi di specializzazione di cui all'articolo 17-bis del Cdf erano universitari. Oggi l'università non è neppure menzionata nell'iter formativo contemplato nel regolamento. *Quid* infine, riguardo alla circolazione dei professionisti europei e ai diplomi di specializzazione stranieri? Se la direzione giusta è quella della formazione giuridica europea, quale riconoscimento poter largire ai titoli acquisiti all'estero, anche per non rendere più difficile - o economicamente più svantaggioso - lo stabilimento dei professionisti europei in Italia? Il regolamento parla di titoli universitari o equipollenti: vi rientrano anche quelli stranieri? ■

Va bene il regolamento del Consiglio nazionale forense.

Deve essere, però, affrontato, il nodo del sovrappollamento, all'interno di un mercato opaco, con barriere non meritocratiche all'entrata



Per saperne di più:

www.consiglionazionaleforense.it

